

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO  
NR. 37 DEL 09 SETTEMBRE 2024

lavoro **facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>3</b>
<i>Vigilanza privata: determinato il costo del lavoro fino al 2026.....</i>	<i>3</i>
<i>Pagamento diretto delle prestazioni previa dichiarazione del lavoratore.....</i>	<i>3</i>
<i>INAIL: rivalutazioni minime e massime di rendita 2024.....</i>	<i>5</i>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>6</b>
<i>Terzo settore e assunzione di disabili under 35: al via le domande per l'incentivo.....</i>	<i>6</i>

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Vigilanza privata: determinato il costo del lavoro fino al 2026

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 50 dell'8 agosto 2024 con il quale, tenuto conto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, sono stati determinati i nuovi valori del costo del lavoro per le finalità previste dalla legislazione vigente.

Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata, distintamente per tecnici ed amministrativi, è aggiornato con decorrenza dai mesi di giugno 2023, giugno 2024, giugno 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.

Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da istituti di servizi di sicurezza è aggiornato con decorrenza dai mesi di gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.

Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:

- ad eventuali benefici previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
- ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

### Pagamento diretto delle prestazioni previa dichiarazione del lavoratore

L'INPS, con il messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024, ritorna sulla gestione delle istanze di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5 del Dlgs 151/2001, in caso di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro.

In particolare, viene precisato che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione.

Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell'indennità spettante, l'INPS dovrà accertare l'importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell'evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.

Sull'argomento, un primo intervento c'era già stato con il Messaggio Hermes n. 28997/2010, con il quale l'Istituto previdenziale aveva fornito alcune indicazioni, ricordando che in via generale, l'art. 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le citate indennità, ponendo successivamente a conguaglio l'importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all'INPS, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo art.1 dello stesso Decreto.

La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo c.d. saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.

Integrando il precedente messaggio, l'INPS riepiloga le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto.

Si tratta, più precisamente dei seguenti:

- Il datore di lavoro è stato sottoposto a procedura concorsuale;
- L'azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;
- L'INPS sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;
- L'ITL, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- L'omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata.

Aziende per le quali non sussiste l'obbligo di anticipazione, mancando la previsione del CCNL.

Quando ricorrono questi casi, se il lavoratore ha presentato l'apposita istanza, l'INPS verificherà se sono stati fatti dal datore di lavoro eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione.

Quindi, l'INPS riconoscerà le somme dovute al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.

## INAIL: rivalutati minimale e massimale di rendita 2024

L'INAIL, con la circolare n. 23 del 3 settembre 2024, ha ricordato che il D.M. 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2024, pari a € 20.258,70 e di € 37.623,28.

Per quanto riguarda i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 67,53 e quella mensile a € 1.688,23.

Per i familiari partecipanti all'impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 67,80 e quella mensile a € 1.695,10.

Per i lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 125,41 e quella mensile a € 3.135,28.

Inoltre, la retribuzione di ragguglio giornaliera è di € 67,53 e quella mensile di € 1.688,23.

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. 36/2021, si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'art. 34, c. 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del DPR 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116, c. 3, del medesimo decreto. Ciò premesso, anche per i lavoratori sportivi, minimale e massimale annuali sono pari, rispettivamente, a € 20.258,70 e di € 37.623,28.

La circolare fissa, infine, i compensi effettivi per ulteriori categorie di lavoratori, tra cui i parasubordinati.

## APPROFONDIMENTI

### Terzo settore e assunzione di disabili under 35: al via le domande per l'incentivo

Il D.L. 48/2023 (L. 85/2023), meglio noto come Decreto Lavoro, ha introdotto, **in via transitoria, un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni. Le assunzioni devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023** per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 68/1999.

L'incentivo è ammesso nell'ambito delle risorse complessive individuate e confluenti in un apposito Fondo istituito presso il MEF, risorse in ogni caso non superiori a 7 milioni di euro per il 2023.

La definizione della misura dell'incentivo era demandata ad un **decreto attuativo**, da emanarsi entro il 1° marzo 2024, contenente la definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo.

**Operatività** – Sulla GU n. 197/2024 è stato pubblicato il citato decreto interministeriale del 27 giugno 2024, in leggero ritardo rispetto ai termini legislativamente previsti.

A norma del provvedimento di cui sopra, il contributo può essere richiesto, oltre che dagli enti del terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, ed è erogato nella misura pari a 12.000,00 euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data

di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Il decreto disciplina, infine, la procedura da seguire per il contributo, nonché le modalità di erogazione.

**Le istruzioni dell'INPS** - L'Istituto di previdenza sociale, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha fornito le istruzioni operative per l'inoltro delle domande riferite all'incentivo di cui all'art. 28 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023), previsto in caso di assunzione di persone con disabilità.

I soggetti ammessi al beneficio, sono (si tratta, sostanzialmente, di una conferma di quanto indicato nel D.l. 27.6.2024):

- a) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- b) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

L'incentivo è riconosciuto in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente/organizzazione. È, inoltre, riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, che avvenga nel medesimo periodo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", selezionando l'apposito oggetto "INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' (art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)".

A pena di decadenza, **la trasmissione delle domande deve avvenire dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.**

Inoltre, deve essere allegato il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all'Allegato n. 3 del messaggio 2906/2024, compilato secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 4 (si veda box sotto), utili per l'istruttoria delle domande:

- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della già menzionata tipologia ("Dati azienda" dell'Allegato n. 3);
- l'IBAN su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo ("Dati azienda" dell'Allegato n. 3);
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti "A.01" o "A.03") ("Dati assunzioni" dell'Allegato n. 3).

Il file in formato .csv, contenente i dati utili all'istruttoria, si ottiene dal template di cui all'Allegato n. 3, dopo avere inserito correttamente tutti i dati richiesti e aver effettuato il salvataggio con nome, selezionando in "salva come" l'opzione "CSV, delimitato dal separatore di elenco (\*.csv)".

#### ALLEGATO 4 - STRUTTURA DATI

I dati delle richieste sono trasmessi dalle aziende e dagli intermediari delegati in formato CSV secondo la struttura descritta nella seguente tabella.

DATI AZIENDA	
CAMPI	REGOLE COMPILAZIONE
Tipologia-Azienda	La colonna "Tipologia-Azienda" deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2, T3; (vedere elenco successivo)
Numero-Repertorio-RUNTS	Da compilare se Tipologia-Azienda = T1
Codice Fiscale Onlus/ ODV-APS	Da compilare se Tipologia-Azienda = T2 o T3
Provvedimento-Iscrizione-Anagrafe	Da compilare se Tipologia-Azienda = T2
Data-Provvedimento	Da compilare se Tipologia-Azienda = T2
IBAN	estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all'ente richiedente
DATI ASSUNZIONE DIPENDENTI	
CAMPI	REGOLE COMPILAZIONE
Codice-Fiscale-Lavoratore	La colonna "Codice-Fiscale-Lavoratore" deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all'anagrafe tributaria
Codice-Comunicazione-Unilav	La colonna "Codice-Comunicazione-Unilav" deve contenere il codice della



comunicazione obbligatoria afferente a tipi contratto:

A.01 (Assunzione a tempo indeterminato)

A.03 (Rapporto di lavoro a termine trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

Data-Inizio-Rapporto-Lavoro

La data di inizio o trasformazione del rapporto di lavoro, deve essere compresa tra il 01/08/2020 al 30/09/2024

Codice – Comunicazione Unilav

La colonna deve contenere il codice di comunicazione della eventuale cessazione del rapporto di lavoro

Data-Fine-Rapporto-Lavoro

L'eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro

### Tipologia-Azienda

T1

Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;

T2

organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritta nella relativa anagrafe.

T3

organizzazioni di volontariato/associazione di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

